

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 07-06-2021

Messaggio n. 2185

Allegati n.1

OGGETTO: Pubblicazione del manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, integrato con l'aggiornamento delle attività economiche effettuato dall'Istat a ottobre 2020

1. Premessa

L'articolo 224, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha modificato l'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. In particolare, al citato articolo 78 è stato aggiunto il comma 3-decies, con il quale l'Istat è stato delegato a definire una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica, ai fini dell'attribuzione del codice Ateco. A seguito della suddetta disposizione normativa, nell'ottobre 2020 l'Istat ha pubblicato un aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco2007, attribuendo specifici codici Ateco alle attività di coltura idroponica e acquaponica, contenute nella sezione A della suddetta classificazione.

In considerazione di tale aggiornamento effettuato dall'Istat, si è reso necessario integrare il manuale di classificazione dei datori di lavoro, che si allega al presente messaggio (Allegato n. 1).

Il manuale allegato, che sostituisce quello allegato alla circolare n. 56 dell'8 marzo 2017, recepisce altresì le disposizioni amministrative emanate dall'Istituto in materia di

inquadramento dopo il mese di gennaio 2017, come richiamate nei paragrafi 3 e seguenti del presente messaggio.

2. Classificazione delle attività economiche Ateco versione 2007. Aggiornamento 2021

L'aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco2007 consiste nella modifica della struttura e delle note esplicative della sezione A della suddetta classificazione, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall'articolo 224 del decreto-legge n. 34/2020.

In particolare, l'Istat ha istituito uno specifico codice Ateco2007 per l'attività idroponica, introducendo nell'ambito della sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca", all'interno della categoria 01.13.2 "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)", e 01.19.2 "Coltivazione di fiori in colture protette", due sottocategorie, distinguendo tra le colture idroponiche e acquaponiche e le colture tradizionali.

A seguito della nuova classificazione, per la precedente categoria 01.13.2 "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)", che includeva un unico codice Ateco a 6 cifre (Ateco 01.13.20), sono stati previsti due distinti codici, differenziando tali attività in colture protette tra:

- 01.13.21 "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)";
- 01.13.29 "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)".

Anche per la categoria 01.19.2 "Coltivazione di fiori in colture protette", che includeva un unico codice Ateco a 6 cifre (il codice Ateco 01.19.20), sono stati previsti due distinti codici:

- 01.19.21 "Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo";
- 01.19.29 "Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo".

2.1 Attività idroponica

L'attività idroponica consiste in una particolare tecnica di coltivazione attuata in assenza del terreno agrario (piante che crescono senza terra), usando soluzioni nutritive minerali in acqua, senza suolo e terra.

La coltivazione idroponica consiste, pertanto, in una tecnica fuori suolo, nella quale la terra è sostituita da un substrato inerte (argilla espansa, perlite, vermiculite, fibra di cocco, lana di roccia, zeolite, ecc.) e che prevede l'utilizzo dell'acqua, la somministrazione di soluzioni

nutritive per il sostentamento delle piante e l'impiego di una specifica strumentazione.

La coltivazione idroponica rappresenta una evoluzione del processo produttivo dell'impresa agricola, che attraverso il progresso tecnologico è in grado di ottenere prodotti "merceologicamente" agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra (cfr. il D.lgs 18 maggio 2001, n. 228, e la circolare n. 34 del 7 febbraio 2002).

Si tratta, quindi, di attività inquadrabile nel settore "Agricoltura", in continuità con quanto già previsto per le attività di coltivazione degli ortaggi e dei fiori in coltura protetta, che includeva le attività agricole in coltura protetta sia al suolo sia fuori suolo. Infatti, l'aggiornamento dell'Ateco ha solo classificato più specificamente le attività agricole in coltura protetta, distinguendole tra quelle al suolo e quelle fuori suolo.

Pertanto, in relazione ai nuovi codici Ateco2007 01.13.21, 01.13.29, 01.19.21 e 01.19.29 sarà attribuito il codice statistico contributivo (c.s.c.) 5.01.02.

Qualora l'attività sia svolta in forma cooperativa, la stessa è regolamentata dalle disposizioni di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 (cfr. le circolari n. 155 del 16 luglio 1984 e n. 267 del 17 dicembre 1984).

2.2 Attività acquaponica

La coltivazione acquaponica coniuga l'acquacoltura (ossia l'allevamento di specie acquatiche quali pesci e crostacei) con la coltivazione idroponica (ovvero la coltura di vegetali senza l'utilizzo di terra) riutilizzando, con un procedimento biologico di ricircolo, l'acqua delle vasche all'interno delle quali vengono allevati i pesci per irrigare i letti di crescita, privi di terra e di concime. Gli scarti organici dell'acquacoltura (ad esempio dei pesci o dei crostacei) sono quindi utilizzati per la realizzazione della coltivazione idroponica di piante e ortaggi (senza l'utilizzo della terra).

L'attività acquaponica consiste, quindi, in una particolare tecnica che prevede la produzione combinata di prodotti agricoli e prodotti della pesca: le attività che utilizzano tale tecnica sono classificate nella divisione 01 solo se le coltivazioni agricole rappresentano il principale output dell'attività, altrimenti sono classificate nella divisione 03. Pertanto, oltre agli Ateco di cui al precedente paragrafo 2.1, tale attività è riconducibile agli Ateco della divisione 03, come indicato nel manuale allegato.

3. Gelaterie e pasticcerie

Con il messaggio n. 2645 del 23 giugno 2017 sono state fornite precisazioni in tema di classificazione delle gelaterie e pasticcerie, a integrazione di quanto già esposto al paragrafo 2 della circolare n. 56/2017, alle cui indicazioni si rinvia integralmente.

4. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dell'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) nazionale e delle AVIS regionali, provinciali e comunali

Con la circolare n. 51 del 23 marzo 2018 sono state fornite nuove indicazioni sulla classificazione dell'AVIS nazionale e delle sue strutture territoriali, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale riguardante la loro natura giuridica, ossia quella di soggetti aventi natura privatistica.

Nel richiamare i contenuti della suddetta circolare, si ricorda che le AVIS devono essere classificate nel settore "Terziario", con il c.s.c. 70706 e il codice Ateco2007 88.99.00.

5. Fondazioni Lirico-sinfoniche

Per l'inquadramento delle Fondazioni lirico-sinfoniche è stato istituito il nuovo c.s.c. 1.18.09, al quale va associato il codice Ateco2007 90.04.00 "Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche", atto a identificarle in maniera puntuale. Il c.s.c. 1.18.09 non è attribuibile con la procedura di inquadramento automatizzato, ma dovrà essere richiesto direttamente alla Struttura territorialmente competente (cfr. la circolare n. 124 del 3 agosto 2017).

6. Datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, che impiegano lavoratori assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

Per identificare in maniera puntuale i soggetti datoriali pubblici che si avvalgano di prestazioni di soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, si è reso necessario istituire il nuovo c.s.c. 1.18.10, avente il significato di "Enti pubblici non economici ed enti territoriali ex art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 per lavoratori dello spettacolo", al quale va associato il codice Ateco2007 90.04.00 (cfr. la circolare n. 98 del 28 giugno 2019).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.